



**ANDREOTTI  
IMPIANTI**  
SHARING YOUR VALUES

---

ANDREOTTI IMPIANTI S.P.A.

MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
*ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

**Parte Speciale**

*Approvato dall'Amministratore Unico  
in data 21 Settembre 2020*



Premessa

**Parte Speciale**

1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo Patrimonio, delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria [artt. 24, 25, e 25-decies del Decreto]**  
**Premessa**
  - 1.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 1.2. Area/attività a rischio reato
  - 1.3. Principi di comportamento
  - 1.4. Procedure di controllo
  - 1.5. Flussi Informativi verso l'Odv
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**
  - 2.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 2.2. Area/attività a rischio reato
  - 2.3. Principi di comportamento
  - 2.4. Procedure di controllo
  - 2.5. Flussi Informativi verso l'Odv
3. **Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**
  - 3.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 3.2. Area/attività a rischio reato
  - 3.3. Principi di comportamento
  - 3.4. Procedure di controllo
  - 3.5. Flussi Informativi verso l'Odv
4. **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25-bis del Decreto) e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**
  - 4.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 4.2. Area/attività a rischio reato
  - 4.3. Principi di comportamento
  - 4.4. Procedure di controllo
  - 4.5. Flussi Informativi verso l'Odv
5. **Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)**
  - 5.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 5.2. Area/attività a rischio reato
  - 5.3. Principi di comportamento
  - 5.4. Procedure di controllo
  - 5.5. Flussi Informativi verso l'Odv
6. **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
  - 6.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 6.2. Area/attività a rischio reato
  - 6.3. Principi di comportamento
  - 6.4. Procedure di controllo
  - 6.5. Flussi Informativi verso l'Odv
7. **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,**



- 
- nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**
- 7.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 7.2. Area/attività a rischio reato
  - 7.3. Principi di comportamento
  - 7.4. Procedure di controllo
  - 7.5. Flussi Informativi verso l'Odv
8. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**
- 8.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 8.2. Area/attività a rischio reato
  - 8.3. Principi di comportamento
  - 8.4. Procedure di controllo
  - 8.5. Flussi Informativi verso l'Odv
9. **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**
- 9.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 9.2. Area/attività a rischio reato
  - 9.3. Principi di comportamento
  - 9.4. Procedure di controllo
  - 9.5. Flussi Informativi verso l'Odv
10. **Delitti contro la personalità individuale ( 25 - quinquies) e Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**
- 10.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 10.2. Area/attività a rischio reato
  - 10.3. Principi di comportamento
  - 10.4. Procedure di controllo
  - 10.5. Flussi Informativi verso l'Odv
11. **Reati Transnazionali (art. 10 Legge 146 del 2006)**
- 11.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 11.2. Area/attività a rischio reato
  - 11.3. Principi di comportamento
  - 11.4. Procedure di controllo
  - 11.5. Flussi Informativi verso l'Odv
12. **Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)**
- 12.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 12.2. Area/attività a rischio reato
  - 12.3. Principi di comportamento
  - 12.4. Procedure di controllo
  - 12.5. Flussi Informativi verso l'Odv
13. **Altre Categorie di Reato Presupposto**
- 13.1. Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta
  - 13.2. Area/attività a rischio reato
  - 13.3. Principi di comportamento
  - 13.4. Procedure di controllo
  - 13.5. Flussi Informativi verso l'Odv



## Premessa

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo – come declinati al par. 2.3. della Parte Generale dello stesso – dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte da Andreotti Impianti S.p.a. e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Regolamento e Procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Difatti, nell'ipotesi in cui l'Ente commetta uno dei reati indicati nei prossimi paragrafi, lo stesso potrà essere sottoposto all'applicazione di sanzioni amministrative individuate dall'art. 9 del Decreto, comminate dal giudice penale in funzione della gravità dell'illecito commesso, e nello specifico:

- Sanzioni amministrative pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca del prezzo o del profitto del reato
- Pubblicazione della sentenza

La Sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto costituisce la sanzione di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde la Società con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha attribuito al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento allo scopo di adeguare la sanzione alla gravità del fatto e alle condizioni economiche della Società. La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità dei fatti;
- del grado di responsabilità della Società;



- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

La seconda valutazione comporta per il Giudice di determinare, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di €.258,00.# ad un massimo di €. 1549,00.#. Tale importo è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del D.Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi nei quali le sanzioni pecuniarie possono venire ridotte: l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; nel caso in cui sia stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- obbligo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un Pubblico Servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- obbligo di pubblicizzare beni o servizi;

Diversamente dalla sanzione pecuniaria, detti sanzioni trovano applicazione solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante gravità ed è stato commesso da soggetti apicali o subordinati ed in questo ultimo caso per gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti;

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Le sanzioni in argomento non troveranno applicazione nel caso in cui la Società, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado nell'ambito del procedimento penale incardinatosi, abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovvero:

- abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il profitto del reato conseguito ai fini della confisca.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero qualora sussistano gravi indizi



circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001) è una sanzione eventuale subordinata all'applicazione di una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna – per intero o per estratto – a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, mediante affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

La confisca (artt. 19, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Detta ipotesi di confisca rappresenta una misura sanzionatoria. Difatti, La normativa prevede che nei confronti dell'ente sia sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi. La sanzione della confisca è sempre applicabile sin dalla fase cautelare, essendo espressamente richiamata dall'art. 53 del Decreto 231 del 2001.

Per completezza espositiva, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

**1. Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo Patrimonio, delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria [artt. 24, 25, e 25-decies del Decreto]**

**Premessa**

La presente sezione si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 ed in particolare esamina le singole attività "sensibili" ( quelle dove è astrattamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito delle attività di risk assessment di cui allegato n. 3) specificando i principi comportamentali operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito di dette attività.

Preliminare al fine di comprendere l'ambito applicativo delle fattispecie prese in esame dal D.lgs. 231/2001 è dare una definizione puntuale di Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti che operano all'interno della stessa. Ai fini del Decreto, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Il concetto di Pubblica Amministrazione viene inteso in senso ampio, comprendendo tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad altro ente pubblico, non pertanto la sola funzione amministrativa. La relazione ministeriale al codice, infatti, afferma che con le norme riflettenti i delitti contro la P.A. viene tutelata non solo l'attività amministrativa in senso stretto, tecnico, ma sotto un certo aspetto, anche quella legislativa e giudiziaria. Invero, la Legge penale, nei reati in parola, prevede e persegue fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell'attività dello Stato e degli altri enti pubblici.



Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Il codice penale agli artt. 357 e 358 c.p. nel definire l'ambito applicato delle norme dedicate alla tutela dei beni giuridici sottesi ai delitti de quo dà la definizione del soggetto attivo e passivo cui si rivolgono. Difatti, i delitti in parola presuppongono nella loro struttura il possesso in capo ad un soggetto di una determinata qualifica, la quale può riguardare il soggetto agente o il soggetto passivo del reato.

Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono p.u. coloro che svolgono una funzione pubblica.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province autonome, Comuni, etc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle camere di commercio, membri di commissioni edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, etc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Autorità Giudiziaria quali curatori fallimentari o liquidatori, etc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

Potere deliberativo, che si sostanziano in tutte quelle forme di rappresentanza in senso stretto, cioè di manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;

Potere autoritativo, in cui rientra l'attività che permette alla p.a. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi rispetto ai quali il privato si trova in posizione di soggezione, ossia l'attività che si esercita tramite il potere d'imperio, che comprende i poteri di coazione, di contestazione di violazioni di legge, nonché i poteri di supremazia gerarchica all'interno dei pubblici uffici;

Potere certificativo, esplicitandosi in attività di attestazione, certificazione, documentazione ecc... volta a garantire la sicurezza del traffico giuridico (ad es. l'attività del notaio).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle camere di commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Autorità Giudiziaria (ad esempio, i curatori fallimentari).

La qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, invece, si identifica in via residuale e per esclusione rispetto al pubblico ufficiale, mancando nello stesso quei poteri tipici di quest'ultimo, pur essendo disciplinato nelle stesse forme. L'incaricato di un Pubblico servizio svolge le attività inerenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale Incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Per pubblico servizio si intendono:

attività disciplinate da norme di diritto pubblico;

caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;



con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati Incaricati di pubblico servizio i dipendenti di ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

#### **1.1 Elenco potenziali Reato e relative modalità di commissione.**

##### Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto

**Art. 317 c.p. - Concussione** - il reato in esame si manifesta ogni volta che un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio costringe taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale.

**Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità** - La norma sanziona ogni comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia come risultato di determinare il soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendo la fattispecie sia la figura dell'inganno, nelle forme dell'artificio e del raggirio, che la semplice menzogna e il silenzio, nonché l'esortazione e il consiglio, quando sull'accettazione abbia influito la posizione di superiorità del soggetto agente. L'induzione, rispetto alla concussione, si configura come una pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

##### **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

**Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione** - Il reato in esame si manifesta ogni volta che una Società, affinché un Pubblico Ufficiale compia un atto del proprio ufficio:

- dà o promette al Pubblico Ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
- assume comportamenti di favore nei confronti del Pubblico Ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale;
- assume alle dipendenze della società persona segnalata dal Pubblico Ufficiale in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal Pubblico Ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente;
- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al Pubblico Ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese;
- predisporre budget di spesa non veritieri al fine di erogare danari al pubblico ufficiale.

**Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** - Il reato in esame si manifesta ogni volta che una Società consegna o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale, che accetta detta dazione o detta promessa:

- al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro ecc.;
- al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni.



la Società, affinché un pubblico ufficiale compia l'atto del proprio ufficio:

- dà o promette al Pubblico Ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
- assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal Pubblico Ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente;
- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al Pubblico Ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese;
- predisporre budget di spesa non veritieri al fine di erogare danari al pubblico ufficiale.

**Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio .**

**Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione** - Il reato in esame si manifesta ogni volta che la Società: - offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, i quali non accettano detta offerta o detta promessa, per indurli a compiere un atto del proprio ufficio;

- offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, che non accettano detta offerta o detta promessa, per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero compiere un atto contrario ai propri doveri.

**Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari** - Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un Pubblico Ufficiale. A questo proposito è opportuno precisare che nella nozione di "Pubblico Ufficiale", oltre ai magistrati, rientrano anche altri soggetti, quali cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del contenzioso.

Il reato in esame può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, se la Società: - dà o promette denaro od altra utilità al Pubblico Ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; - dà o promette denaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il Pubblico Ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario), ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; - dà o promette denaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse; - offre o promette denaro od altra utilità al Pubblico Ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

**Art. 319 bis – Circostanze aggravanti**

**Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati Esteri**

**Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite** - La fattispecie incriminatrice è stata introdotta nel codice penale dalla L. 6.11.2012, n. 190 ed è stata modificata e introdotta nel D.Lgs. 231/01 ad opera della L. 9.1.2019 n. 3 recante "Misure



per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31.1.2019.

Si tratta di un reato sussidiario rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione propria (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), corruzione internazionale (art. 322 bis) e punisce condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali reati.

La condotta punita consiste tanto nello sfruttamento di relazioni esistenti quanto nella vanteria di relazioni asserite con un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322 bis. I fatti puniti fino all'entrata in vigore della L. 9.1.2019 n. 3 dall'art. 346 c.p. (millantato credito), ora abrogato, continuano ad essere puniti dall'art. 346 bis.

Il fatto si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, concetto quest'ultimo più ampio del vantaggio patrimoniale (ricomprendendo ad esempio anche la prestazione sessuale). Il denaro o l'altra utilità sono il prezzo della mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale, l'Incaricato di Pubblico Servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri. La finalizzazione dell'accordo al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio non è necessaria ai fini della consumazione del reato e costituisce, oggi, una fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 346 bis, 4° co., congiuntamente al caso in cui "i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie".

La norma, al 2° comma, prevede la punibilità, oltre che del mediatore, del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità. Questi è punito indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il Pubblico Ufficiale esista realmente o meno. L'art. 346 c.p. abrogato puniva, invece, solo il millantatore.

Il reato in esame, a titolo esemplificativo, può concretizzarsi se la società:

- dà o promette denaro o altra utilità (che può anche consistere in una prestazione sessuale o nell'occasione speciale di un incontro con un personaggio famoso o nell'ambito biglietto per un concerto gratuito ma privato o numero chiuso) ad un soggetto che ha o vanta relazioni con un Pubblico Ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario giudiziario) chiamato ad assumere un provvedimento giurisdizionale che riguarda la società;
- dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto che ha o vanta relazioni con un Pubblico Ufficiale (responsabile di un ente coinvolto in verifiche, controlli ovvero nel rilascio concessioni di permessi, licenze, autorizzazioni) chiamato a effettuare ispezioni o ad assumere provvedimenti, anche sanzionatori, riguardanti la compagine.

Reati ai danno dello Stato di cui all'art. 24 del Decreto

**Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.** Il reato in questione si concretizza ogni volta che una Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività, non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la società ha ottenuto il finanziamento.

**Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.** Il reato in esame si manifesta ogni volta che un soggetto che opera nell'interesse della Società, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (anche ammortizzatori sociali), da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, tramite utilizzo o presentazione di documenti falsi o



attestanti cose non vere, ovvero l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni non veritiere, nonché attraverso l'omissione di informazioni dovute.

**Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea** – Il reato in parola si concretizza ogni volta che la Società

- pone in essere condotte fraudolente, consistenti in artifici o raggiri per trarre in inganno un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, arrecando così un danno alla Pubblica Amministrazione;
- presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione;
- induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare);
- nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.

**Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** - Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente

**Art. 640-ter c.p. - Frode informatica** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico. Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

#### Reati di induzione

**Art. 377- bis – Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**  
- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un Soggetto apicale o un sottoposto della compagine induca taluno, con promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci avanti l'Autorità Giudiziaria.

#### **1.2 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, previsti dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto:

- a) *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- b) *Gestione degli adempimenti in materia previdenziale e relative attività ispettive;*
- c) *Gestione degli adempimenti in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e relative verifiche ispettive;*
- d) *Gestione degli adempimenti amministrativi collaterali alle attività di Andreotti Spa (permessi, autorizzazioni, concessioni)*
- e) *Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;*
- f) *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- g) *Selezione e gestione agenti;*



- 
- h) *Selezione del personale;*
  - i) *Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti;*
  - j) *Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
  - k) *Negoziazione, contrattualizzazione ed esecuzione contratti fornitori/clienti;*
  - l) *Gestione note spese e spese di rappresentanza;*

### **1.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita
- Aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio).
- Intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per sé o per la propria funzione o per l'azienda qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore.
- Offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di omaggi di modico valore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare, o che possa essere inteso a influenzare, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale.
- Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento di successive attività.
- favorire nei processi di assunzione dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della P.A. in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;



- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative di Vigilanza in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni.
- Destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- Omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari ( limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni commerciali, espressa causale impiego risorse ) in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, visite e controlli ispettivi della Pubblica Amministrazione;
- Fare dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio (mediazione resa per orientare il favorevole esito di una decisione, ispezione e controllo).
- sottoscrivere contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.
- effettuare rimborsi spese - o richiedere la restituzione delle somme già utilizzate - che:
  - non siano stati debitamente autorizzati;    - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
  - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

#### **1.4    Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle specifiche attività/aree a rischio.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

➤ *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative visite ispettive*

➤ *Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;*

- I ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processi sensibili devono essere definiti da direttive organizzative interne (es. mansionario);



- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con i Funzionari della Pubblica Amministrazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché con i principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società, fornendo puntualmente ed esaustivamente tutte le informazioni e la documentazione richiesta;
  - Assicurare la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di almeno due rappresentanti della Società, appositamente delegati in ragione della propria competenza;
  - Assicurare la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della P.A. mediante sottoscrizione dei verbali presentati e mediante redazione di apposita relazione interna, debitamente archiviata e conservata a cura dei rispettivi responsabili dell'area a rischio oggetto di accertamento;
  - Assicurare che tutta la documentazione inviata e condivisa con la Pubblica Amministrazione predisposta – internamente o per il tramite di consulenti esterni – sia completa, corretta e veritiera; assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;
  - gli amministratori ed i sindaci devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società devono attivarsi, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la società, i soci e i creditori; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
  - comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore Unico della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
  - nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione e qualifica degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" della presente Parte Speciale;
  - per le operazioni riguardanti la gestione dei finanziamenti e contributi pubblici assicurare che:
    - il responsabile interno e/o il consulente esterno per l'attuazione dell'operazione, verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
    - le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
  - l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto
- Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- identificare un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato delle deleghe necessarie per <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> rappresentare l'azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;



- garantire che i rapporti con la PA siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che il responsabile interno dell'attività sensibile ponga in essere dei controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che riguarda la Società e che deve essere comunicato alla PA; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- garantire che l'articolazione del processo garantisca la segregazione funzionale tra: (i) coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni; (ii) coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere; (iii) coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti e delle motivazioni per la scelta dei legali, nonché la natura e pertinenza degli oneri legali sostenuti; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- conferire l'incarico a professionisti esterni tramite la stipula di specifici contratti scritti, con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione ed autorizzati da personale munito degli adeguati poteri; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- garantire che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, esprimano liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitino la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

➤ Selezione e gestione agenti

➤ Selezione del personale:

- garantire che la richiesta di assunzione/collaborazione ed il successivo contratto siano autorizzati, verificati e sottoscritti dai Direttori/Responsabili di funzione, indicati nelle deleghe interne e nelle procedure aziendali, nonché approvati dall'Amministratore Unico, in modo che sia assicurata un'adeguata segregazione di funzioni;
- assicurare che le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>



- sottoporre i candidati ad un colloquio valutativo e formalizzare le valutazioni dei candidati in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione, anche per il tramite di sistemi informativi dedicati; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- garantire la segregazione del processo di selezione prevedendo che la valutazione dei candidati sia effettuata sia dal Responsabile della funzione, nonché dall'Amministratore Unico; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che al momento dell'assunzione sia consegnata al dipendente copia del Codice Etico e del presente Modello e richiedere allo stesso specifica dichiarazione di accettazione dei principi in essi contenuti;
- assicurare che sia preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, sia valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- per il personale proveniente da paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che gli eventuali sistemi di remunerazione premianti o di incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- garantire che l'attribuzione di forme di remunerazione variabili siano formalmente definiti e approvati dal responsabile della funzione aziendale competente nonché dall'Amministratore Unico;
- assicurare che siano formalmente stabiliti ed efficacemente svolti controlli periodici e documentati sul calcolo e sul pagamento delle remunerazioni variabili; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- le agenzie di lavoro dichiarino di rispettare i principi di cui al D.Lgs.231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società.

➤ Gestione note spese e spese di rappresentanza

- predisporre la nota spese nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali, utilizzando nel caso anche gli strumenti informatici aziendali; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- assicurare che le spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto delle finalità delle spese sostenute, della modulistica per le note spese, dei livelli autorizzativi richiesti; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>



- individuare, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post (secondo la tipologia di spesa) le note spese ai soggetti richiedenti; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, congrue ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- richiedere, in caso di note spese anomale, idonee motivazioni a sostegno della spesa effettuata e nel caso, disporre sanzioni disciplinari;

### 1.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- ✓ i report in merito alle visite ispettive di P.U o Incaricato di Pubblico Servizio redatti giornalmente
- ✓ i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ✓ le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ le notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- ✓ le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

## 2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

### 2.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta

#### **Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

Si configura dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti

**Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso.** La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti

**Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)** chi alternativamente si procura, ovvero acquista in qualsiasi



modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riproduca, ovvero effettui la copia in uno o più esemplari, diffonda ovvero divulghi, comunichi, ovvero porti a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornisca indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

**Art. 617 quater c.p.- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** - Tale fattispecie sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** - La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

**Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** - Tale fattispecie sanziona la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema

**Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato** - Tale fattispecie sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici

**Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**  
Tale fattispecie sanziona la condotta di chi distrugge e danneggia sistemi informatici o telematici altrui (o di ostacolo al loro funzionamento) che si realizza attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

**Art. 491 bis c.p. - documenti informatici.** ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Reati che possono concretamente manifestarsi nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi strumenti informatici messi a disposizione della Società per commettere uno delle fattispecie sopra richiamati dall'art.24-ter del D.Lgs. 231/2001.

Reati che possono concretamente manifestarsi nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi strumenti informatici messi a disposizione della Società per commettere uno delle fattispecie sopra richiamati dall'art.24-ter del D.Lgs. 231/2001.



## 2.2 Area/attività a rischio reato

a) *Gestione della sicurezza informatica.*

## 2.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di:

- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il obbligo include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il obbligo include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);



- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il obbligo include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati ovvero privi delle opportune licenze.

#### **2.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

- Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Andreotti Spa;
- Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica;
- In caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della società informare tempestivamente il responsabile della propria funzione nonché l'Amministratore Unico e il Responsabile per i sistemi informatici;
- Utilizzare la connessione internet per gli scopi previsti e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di software;
- Evitare di lasciare incustodito il proprio pc e/o accessibile ad altri il proprio PC;
- Garantire l'acquisto e l'uso esclusivamente di software autorizzati e certificati;
- Garantire che per installare software diversi da quelli messi a disposizione dalla società, sia necessario richiedere autorizzazione preventiva al responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;

- per le operazioni riguardanti la gestione di accessi, account e profili, prevedere:

- requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;



- i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri;
- siano effettuate delle verifiche periodiche al fine di verificare l'effettivo utilizzo degli account e, in caso di inattività dell'utenza, procedere alla cancellazione dell'account;

## 2.5 Flussi Informativi all'OdV

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- ✓ un'informativa sulle modifiche intervenute alla normativa interna aziendale relativa al processo di gestione dei sistemi informativi;
- ✓ un'informativa sulle anomalie riscontrate con riferimento al funzionamento dei processi di autenticazione e accesso al sistema informatico aziendale;
- ✓ un'informativa sulle anomalie riscontrate in relazione al processo di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno della Società.

## 3. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

### 3.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta

**Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere** - Con riferimento alle fattispecie di reati della presente analisi, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

### Art. 416 bis c.p. - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001).

Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonchè il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante per la sopravvivenza e la crescita dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art.7 legge 1.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo



commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà .

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali ( reati fine che si ritiene possano essere commessi nella forma di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, dei reati tributari, dei reati contro l'immigrazione clandestina, reati contro la personalità), si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio di seguito individuate devono intendersi integrate con le altre specificatamente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

### **3.2 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei Delitti di criminalità organizzata, previsti dagli artt. 24-ter del Decreto:

- a) *Selezione del personale;*
- b) *Negoziazione, contrattualizzazione ed esecuzione contratti fornitori/clienti/imprese esecutrici*
- c) *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;*
- d) *approvvigionamento di beni e servizi, incluse le consulenze;*
- e) *Selezione e gestione Agenti;*

### **3.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. 24-ter del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate, comprese quelle previste dal Sistema di Gestione Qualità;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);

### **3.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei Delitti di criminalità organizzata.



In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

- evitare qualunque tipo di relazione e di contatto con soggetti di cui sia nota o anche soltanto si sospetti l'appartenenza alla criminalità organizzata o che risultino coinvolti in procedimenti per reati in oggetto o per reati che sovente vengono commessi in contesti analoghi;
- affidare lavori, appalti, incarichi, commesse esclusivamente a soggetti immuni dal sospetto di appartenenza alla criminalità organizzata;
- in caso di notizie sopravvenute di misure cautelari personali o reali o di misure di prevenzione a carico di appaltatori, subappaltatori o titolari di subcontratti per i reati in oggetto o per reati che sovente vengono commessi in contesti analoghi, procedere alla risoluzione immediata del contratto in virtù di quanto previsto da apposite clausole obbligatoriamente inserite nei contratti conclusi dalla Società;
- evitare di assumere o comunque di avvalersi delle prestazioni lavorative dei soggetti di cui sopra e, qualora una misura cautelare o una misura di prevenzione attinga un dipendente o un collaboratore per i reati in oggetto o per reati che sovente vengono commessi in contesti analoghi,
- comminare le sanzioni disciplinari previste dalla Legge e dal presente Modello fino al licenziamento;
- evitare qualunque erogazione di denaro, in qualunque forma e a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui sia nota o anche soltanto si sospetti l'appartenenza alla criminalità organizzata o che risultino coinvolti in procedimenti per reati in oggetto o per reati che sovente vengono commessi in contesti analoghi;
- denunciare senza indugio all'Autorità competente qualsiasi richiesta o tentativo di imposizione avanzati nei confronti della Società da parte di soggetti appartenenti alle associazioni criminali o che evocano rapporti con queste, e altresì qualsiasi tentativo di stabilire relazioni;
- procedere alla creazione di flussi finanziari tracciabili;
- verificare la conformità dell'ordine inserito a sistema al contratto formalizzato, verificare i responsabili firmatari dell'ordine e la presenza dell'approvazione dell'Amministratore Unico al fine del pagamento;
- utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

### **3.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- ✓ un'informativa sulle segnalazioni sospette;



- ✓ l'elenco dei fornitori/clienti/partner esteri residenti in paesi considerati a rischio di commissione dei reati *de quo*;
- ✓ l'elenco dei nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- ✓ l'elenco delle transazioni di importo significativo regolate per contanti;

**4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto) e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

#### **4.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

##### Reati di falso art. 25 bis del Decreto

**Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

##### Reati a tutela dell'industria

**Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio** - punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma intende perseguire le condotte di concorrenza sleale poste in essere con violenza sulle cose o frode a danno di un competitor.

**Art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza** - punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, (ad es. boicottaggio, rifiuto di contrarre, storno dei dipendenti)

**Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali** - punisce chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

**Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

#### **4.2 Area/attività a rischio reati**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di Falsità e contro l'industria e il commercio, previsti dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto:

- a) Gestione della qualità;
- b) Processi di progettazione e sviluppo;

#### **4.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.



In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di

- garantire elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato;
- fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa la certificazione di qualità degli impianti e delle sue componenti;
- Osservare un comportamento trasparente e corretto nei confronti degli altri competitor;
- Osservare le norme a tutela della proprietà industriale;

È fatto divieto di:

- dichiarare caratteristiche del prodotto non veritiere e diverse da quelle effettive; tale principio viene rispettato in ogni fase della produzione.
- ledere, nella fase di progettazione, diritti di proprietà industriale/marchi/brevetti in capo a soggetti terzi;
- installare nei propri impianti industriali, prodotti privi delle certificazioni di qualità;

#### **4.4. Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro l'industria e il commercio, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

- assicurare il rispetto delle regole e procedure definite dalla Società in materia di Quality;
- assicurarsi che i prodotti siano dotati delle certificazioni di qualità richieste sulla base degli ordini acquisiti;
- verificare la veridicità e correttezza della documentazione a supporto dei controlli effettuati e garantirne l'archiviazione, anche per il tramite di specifici sistemi informativi;
- assicurarsi che la Società dia dotata delle necessarie autorizzazioni e degli standard qualitativi richiesti;
- ove, per la gestione delle succitate attività, vengano utilizzate delle terze parti, garantire che siano qualificate nonché che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti contenenti clausole che specificino il rispetto dei principi di cui al D.Lgs.231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al presente Modello ed al Codice Etico di Andreotti Spa;
- che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.



#### **4.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

#### **5 Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)**

##### **5.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

Le ipotesi di falsità

**Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.**

**Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità –**

Il reato di false comunicazioni sociali si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, procedano alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Costituiscono comportamenti penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di falsità:

- l'emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi anche mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi.
- Acquisti fittizi di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni.
- Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tutela penale del capitale sociale

**Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti –** Reato che può essere commesso sia nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori provvedano a restituire ai soci i conferimenti senza incassare alcun corrispettivo, ovvero rilascino dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento verso la compagine, ovvero, più comunemente, si sostanzia in restituzioni attuate in maniera simulata.



**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Rientrano tra le ipotesi perseguite sia i casi di illegittimo acquisto da parte degli amministratori di azioni o quote sociali, sia il trasferimento di suddette azioni o quote sociali tramite permuta o donazione.

**Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale** – Reato che si consuma ogni volta che:

- in caso di sottoscrizione del capitale conseguente alla costituzione di una società ovvero di aumento di capitale di una compagine già esistente - il costo economico delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è inferiore al valore nominale attribuito alle medesime azioni o quote;
- due distinti soggetti economici si accordino per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni o quote delle rispettive Società.

**Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi** - La fattispecie di reato in oggetto si manifesta ogni volta che un amministratore viola l'obbligo di comunicare, alla prima assemblea utile, il proprio interesse personale in una determinata operazione della compagine, precisandone natura, termini, origine e portata.

**Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

**Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** - La fattispecie di reato in oggetto si manifesta ogni volta che un amministratore provvede a ripartire utili o acconti su utili che non siano stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ripartizione di riserva che per legge non possono essere distribuite.

#### La Tutela del corretto funzionamento della Società

**Art. 2625 c.c. - Impedito controllo** - A titolo esemplificativo, il reato in questione risulta integrato dalle seguenti condotte

- irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;
- comportamenti che impediscono di fatto a chi esercita il potere di controllo l'accesso alla sede della Società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo.
- sottrazione di documenti sociali, sia nel caso che tale sottrazione significhi distruzione, sia nel caso che ciò significhi solo renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori, come nell'ipotesi di trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo;
- gli Amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la Legge attribuisce facoltà di controllo, quali ad esempio i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito;
- gli Amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere.

**Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si concretizza ogni volta che la Società, cagionando un danno ai creditori: effettua fusioni o scissioni con altre compagini:

- in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
- prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;
- in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo;

**Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea** - A titolo esemplificativo tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare:



- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto, perchè, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione;
- la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

**Art. 2635 c.c. III comma - Corruzione tra privati** – La fattispecie di reato risulta integrata ogni volta che

- il Responsabile acquisti di una Società corrompe il Responsabile delle vendite di un fornitore, ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati;
- l'Amministratore di una Società o altro soggetto corrompe l'Amministratore di altra compagine o il Responsabile amministrativo della stessa, al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro.

**Art. 2635 bis – I comma c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati** - A titolo esemplificativo il reato in questione risulta integrato quando

- il Responsabile degli acquisti sollecita un fornitore affinché questi gli prometta o dia una somma di denaro o altra utilità al fine di fargli ottenere l'aggiudicazione di una gara per una fornitura, ma il fornitore non accetta;
- un fornitore offre o promette una somma di denaro al Responsabile degli acquisti, al fine di aggiudicarsi la gara per un'importante fornitura, ma questi non accetta l'offerta o la promessa.;
- l'Amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, offre o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura, ma questi non accettano le offerte o le promesse.

#### La tutela delle funzioni di Vigilanza

**Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Reato che si sostanzia nell'invio all' autorità pubbliche di vigilanza, generalmente intesa, (tra i quali rientra a pieno titolo il Garante della Privacy) in cui vengono esposti fatti non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto a vigilanza ovvero nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti, totale o parziale, di fatti che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazioni.

Prende in esame due diverse modalità di condotta delle quali soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Si precisa che la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico), mentre la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

## **5.2 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari:



- a) Gestione della contabilità generale.
- b) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
- c) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali della società.
- d) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio.
- e) Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio.
- f) Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- g) Collaborazione e supporto nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- h) Collaborazione e supporto per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
- i) Gestione dei rapporti infragruppo:
- j) Approvazione di delibere aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società.

In riferimento alla corruzione tra privati

- a) Negoziazione, stipula ed esecuzione contratto con clienti/fornitori;
- b) Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori;
- c) Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenzioso o a rischio contenzioso.
- d) Selezione e assunzione del personale
- e) Gestione dei flussi monetari e finanziari: incassi e pagamenti
- f) Gestione dei rapporti e delle informative dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

### **5.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. 25-ter del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di:



- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.
- formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni suddette, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Direzione Amministrazione, Finanza; nonchè quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dalla medesima Direzione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonchè la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonchè rispettare i principi contabili di riferimento.

#### **5.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

- la Società garantisce l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- effettuare un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonchè delle poste di rettifica, debitamente autorizzate



- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predisporre e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società ;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.
- la bozza di bilancio è consegnata all'Amministratore Unico per la verifica e l'approvazione;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Collegio Sindacale e all'OdV, precisandone natura, termini, origine e portata;
- garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società;

#### **5.4 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

## **6 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

### **6.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

**Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123.**

**Art. 590 c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime.**

L'interesse ed il vantaggio che l'ente può ricevere dalla commissione dei reati in parola è stato individuato nel risparmio di spesa che il Datore di Lavoro può ottenere nella mancata spendita in dispositivi di cautela richiesti dalla normativa.

### **6.2 Arca/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi



alcuni dei reati di omicidio e lesione gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti dagli artt. 24-septies del Decreto:

- a) Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- b) Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;

### **6.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui agli artt. 24-septies del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo/obbligo:

- A tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) della Società;
- al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub – Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

### **6.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati *de quo*:

- diffondere all’interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell’organizzazione;



- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e best practice affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; (b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:



- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed eventuali preparati pericolosi introdotti, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei cantieri; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

#### **6.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Il Datore di Lavoro è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- ✓ accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- ✓ piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- ✓ visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- ✓ eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.
- ✓ Prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report trimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.

#### **7 Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

##### **7.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

**Art. 648 c.p. - Ricettazione** – il reato risulta integrato nelle ipotesi in cui:



- omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione delle informazioni acquisite, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

**Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio** - il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della società compiano operazioni quali:

- nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la società;
- nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della società.

**Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** - Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

**Art. 648 ter I c.p. - Autoriciclaggio** - È auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **7.2 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, previsti dagli artt. 24-octies del Decreto:

- a) Approvvigionamento di beni e servizi, incluse consulenze esterne;
- b) Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;
- c) Gestione dei flussi finanziari, incassi e pagamenti;
- d) Gestione della negoziazione, stipula, esecuzione contratti con soggetti privati;
- e) Gestione degli adempimenti fiscali;

## **7.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. 24-octies el Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;



- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A. o istituti finanziari accreditati;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore.

#### **7.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati de quo

Per le operazioni riguardanti la gestione della contabilità, la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, si rimanda ai principi di comportamento di cui alla Sezione "Reati Societari" e "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

- prevedere che, limitatamente alle operazioni riguardanti la qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori/clienti/partner, siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del:
  - profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
  - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - caratteristiche e finalità dell'operazione (es. uso di "presta nomi", modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).
- assicurare che la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- garantire che i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;
- assicurare che nessun pagamento o incasso sia regolato in contanti, salvo che via sia espressa autorizzazione da



parte della direzione amministrativa e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, garantire che siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- assicurare che gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- in caso di operazioni straordinarie, garantire che sia accertata l'onorabilità e affidabilità dei partner in affari, attraverso l'acquisizione, laddove possibile, di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali).

#### **7.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

#### **8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

##### **8.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

**Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della legge n. 633/1941).** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE). Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 ter), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006).

##### **8.2 Area/attività a rischio reato**



Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dagli artt. 25-novies del Decreto:

- a) Gestione della sicurezza informatica

### **8.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. 25-novies del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo:

- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

### **8.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Per quanto attiene alla gestione della sicurezza informatica, si rimanda altresì ai principi di comportamento di cui alla Sezione "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" della presente Parte Speciale.

- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni al proprio Consulente Legale.

### **8.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.



## 9.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta

### NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

**Art. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-quinquies - Inquinamento ambientale, Disastro Ambientale e Delitti colposi contro l'Ambiente.** A titolo esemplificativo i delitti in parola possono essere integrati qualora, al fine di ottenere un risparmio economico, un soggetto apicale eluda le normative in materia ambientale reca un danno all'ecosistema.

### NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI

**Art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente**

**art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari;**

**Art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;**

A titolo esemplificativo, viene punita la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o sul sottosuolo o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata ecc.

### NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

**Art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;** Al di fuori delle ipotesi in cui la società svolga le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato della società detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivo nel percorso dei rifiuti.

**Art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;**

**Art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.** Tale condotta si concretizza qualora la società fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

**Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti -** Viene quindi punita l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.

### MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

**Art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.** Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, (quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.).

## 9.2 Area/attività a rischio reato

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati Ambientali, previsti dagli artt. 25-undecies del Decreto:



- a) Gestione dei rifiuti;
- b) gestione degli aspetti ambientali dei processi produttivi connessi, nell'ambito delle attività cantieristiche, alla costruzione degli impianti industriali realizzate dalla Società.

## 9.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. 25-undecies del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di:

- osservare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- valutare gli impatti di carattere ambientale prima di intraprendere attività o di introdurre modifiche ed innovazioni ai processi in corso di
- svolgere ogni attività in conformità alle migliori practice, preventivamente ed opportunamente individuate, in materia di tutela dell'ambiente;
- definire le competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale impiegato e coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- assicurarsi che tutte le attività svolte per conto della Società siano adeguatamente e costantemente monitorate, nonchè soggette ad un appropriato sistema di reporting;
- richiedere ai propri partner commerciali e alle ditte terze operanti nei propri cantieri il rispetto del valore ambientale, pena la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;
- ripristinare le aree di cantiere a fine lavori in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni ante inizio dei lavori;
- istituire un costante flusso di informazioni tra l'O.d.V. e i soggetti operanti nelle aree a rischio reati;
- definire criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- definire criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale.

## 9.3 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo di gestione dei rifiuti all'interno dei cantieri di lavoro.



- identificare le aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dallo stabilimento e/o da cantieri mobili, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;
- supervisionare lo svolgimento di un controllo del volume e del tempo di giacenza dei rifiuti collocati nei depositi temporanei affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia;
- supervisionare la corretta collocazione dei rifiuti stoccati, evitando che gli stessi vengano miscelati (ove questi dovessero essere miscibili) o riposti su suolo nudo, assicurando inoltre la presenza dei contrassegni indicanti le aree di stoccaggio;
- verificare l'esistenza dei requisiti ex legge dei fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti (quali, a titolo esemplificativo, autorizzazioni e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti), acquisendo copia cartacea conforme della relativa documentazione - laddove non fosse possibile ottenere la copia in originale, oppure tramite gli elenchi ufficiali degli Enti che hanno rilasciato l'autorizzazione;
- verificare che i mezzi di trasporto rifiuti siano effettivamente autorizzati per il trasporto dello specifico rifiuto. In caso contrario non procedere all'operazione di consegna del rifiuto;
- verificare che la movimentazione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga in condizioni di massima prevenzione ambientale;
- definire formalmente i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la verifica della corretta gestione operativa dei rifiuti;
- inserire nei contratti con le ditte terze o negli ordini di lavoro una clausola nella quale riportare:
  - che il fornitore si configura, ai sensi del Testo Unico dell'Ambiente, il produttore dei rifiuti derivanti dall'attività commissionata;
  - l'obbligo di fornire, con richiesta a discrezione di Andreotti Spa, copia fotostatica del formulario, dal quale si dovrà evincere la compilazione del campo dedicato al produttore con i dati del fornitore;
  - l'obbligo di dotarsi delle necessarie autorizzazioni per il trasporto del rifiuto;
  - il rispetto e la responsabilità della corretta gestione del proprio rifiuto, da affidare a soggetti debitamente autorizzati per il relativo recupero/smaltimento;
  - la non responsabilità, da parte di Andreotti Spa, per inadempienze del fornitore in merito alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività svolta per la compagine sociale;

## **10 Delitti contro la personalità individuale ( 25 - quinquies) e Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

### **10.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

Tali forme di reato potrebbero manifestarsi nel garantire appoggio a persone o a associazioni che commettono reati contro la personalità individuale, fornendo alle medesime supporto economico o finanziario nell'interesse e/o vantaggio della Società.

#### Reati di pedopornografia

600 bis c.p. - Prostituzione minorile

600 ter c.p. - Pornografia minorile

600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

600 quater I c.p. - Pornografia virtuale



#### Delitti contro la persona

**600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

**601 c.p. c.p. - Tratta di persone**

**602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi**

**603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** – Il reato si configura nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

**Art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 – Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso revocato, annullato e non rinnovato.** Viene punita la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se si realizza una delle seguenti circostanze:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Più precisamente per condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, III comma c.p. si intendono oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), anche "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato si configura nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

#### **10.2 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto:

1. Selezione e gestione del personale
2. Acquisto di beni e servizi: conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato e privi di regolare permesso di soggiorno
3. Gestione sicurezza informatica: utilizzo reti e strumenti informatici della Società

#### **10.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di:



- assicurare che, in fase di assunzione, venga acquisito dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro; <sup>(11)</sup><sub>(12)</sub>
- conservare la documentazione raccolta in sede di selezione in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

E' fatto divieto di:

- assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

**10.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati de quo.

Oltre a rimandare ai principi di comportamento di cui alla Sezione "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria", nonché dei "Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati" è, altresì, fatto obbligo di:

- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge o documentazione similare nel caso in cui nel Paese in cui si vada ad operare non siano in vigore leggi a tutela del lavoratore (es. Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC);
- assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori.

**10.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinqies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

**11 Reati Transnazionali (art. 10 Legge 146 del 2006)**

**11.1 Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

**Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso**

**Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale**

**Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

**11.2 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha



individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati transnazionali, previsti dall'art. 10 Legge 146/2006 del Decreto:

- a) selezione del personale;
- b) Negoziazione, contrattualizzazione ed esecuzione contratti fornitori/clienti/impresе esecutrici
- c) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- d) approvvigionamento di beni e servizi, incluse le consulenze;
- e) Selezione e gestione Agenti;
- f) le relazioni con la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, in rapporti con l'autorità giudiziaria;
- g) gestione dei flussi finanziari in riferimento ad attività transnazionali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- h) gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;

### **11.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui all'art. 10 Legge 146/2006 del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetista, etc.;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere;
- porre in essere azioni, offensive o persuasive, dirette a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale;

### **11.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di natura transnazionale.

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Andreotti Spa, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in



materia di gestione, impiego, acquisto delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni, le risorse di provenienza straniera;

- che sia mantenuto una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- che le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la società;
- che eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- che nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- che le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Per i protocolli di comportamento in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia altresì a quanto previsto alla Sezione A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, Ricettazione, riciclaggio e Reimpiego, Delitti di Criminalità Organizzata, Delitti contro la Personalità Individuale e Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”* della presente Parte Speciale

#### **11.5 Flussi Informativi all'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 10 Legge 146/2006, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

#### **12. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)**

##### **Elenco potenziali Reati e relative modalità di condotta**

**Art. 2, commi 1 e 2-bis, Dlgs. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis) -** Il reato si può concretizzare nel caso in cui avvalendosi di fatture o



altri documenti per operazioni inesistenti (registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti a fine di prova), la Società indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi.

**Art. 3, Dlgs. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** - Il reato si può concretizzare nel caso in cui compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, la Società indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi

**Art. 8, commi 1 e 2-bis Dlgs. 74/2000 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - Il reato si può concretizzare nel caso in cui al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

**Art. 10 Dlgs. 74/2000 - occultamento o distruzione di documenti contabili** - Il reato si può concretizzare nel caso in cui al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, la Società occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Art. 11 Dlgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - Il reato si può concretizzare nel caso in cui al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, la Società aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, la Società indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

La Società può commettere detti reati nella modalità associativa, nel caso in cui un apicale o un sottoposto si accordi con soggetti terzi al fine di ottenere un indebito profitto per sé ovvero un vantaggio per la compagine. Oltre a ciò, il provento così ottenuto dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può integrare la fattispecie di "ricettazione, riciclaggio, rimpiego" nel caso in cui i proventi dell'illecito commesso venga impiegato per l'acquisto di beni o servizi per la Andreotti Spa o in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Si richiamano in merito i protocolli comportamentali indicati nelle rispettive parti speciali

### 12.2 Area/attività a rischio reato

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati tributari, previsti nell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto:

- a) Gestioni flussi finanziari: incassi e pagamenti.
- b) Adempimenti fiscali-tributari. Tenuta della contabilità.
- c) Acquisti beni e servizi, incluse consulenze esterne.

### **12.3 Principi di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui agli art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di



comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori/clienti/partenr;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- rispettare la normativa giuslavoristica;
- rispettare tutte le procedure aziendali adottate, comprese quelle previste dal Sistema di Gestione Qualità;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- Garantire l'adozione di un sistema di deleghe interne e di specifiche procure esterne per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti e per l'approvazione dei contratti/ordini;
- Rispettare e garantire la segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi attua il pagamento;
- Garantire l'utilizzo di un sistema informatico per la registrazione delle fatture e di tutti i processi amministrativo-contabili-societari;
- Garantire la tracciabilità delle richieste di acquisto che vengono create a livello informatico da parte dei soggetti richiedenti abilitati;
- Garantire la verifica della coerenza tra il bene/servizio consegnato/reso ed i parametri previsti dal contratto medesimo;
- Garantire la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonchè rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- Garantire il monitoraggio del piano normativo in materia fiscale, anche tramite il supporto di consulenti esterni;
- Verificare e garantire, da parte della funzione aziendale preposta, la corrispondenza tra le note spese e la documentazione di supporto alle spese (giustificativi);

#### **12.4 Procedure di controllo**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati tributari.

##### **Nell'ambito dei Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti**

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita delega in ragione delle funzioni aziendali, con specifica approvazione dell'Amministratore



Unico;

- assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- garantire che nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che vi sia espressa autorizzazione da parte della Direzione Amministrativa nonché approvazione dall'Amministrazione Unico, e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;
- assicurare che non ci sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- garantire che gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale obbligo sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- nessun pagamento può essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- ogni pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve essere debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- sono vietati i pagamenti effettuati su conti correnti in favore di società off shore;

Nell'ambito degli Adempimenti fiscali e tributari: tenuta della contabilità.

- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio



con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- distruggere o occultare documenti contabili;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Nell'ambito della Gestione acquisti beni e servizi, incluse le consulenze.

- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), anche facendo ricorso ad apposite procedure di selezione, rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento (ad es. autorizzazioni per lo smaltimento di determinati rifiuti ecc.);
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Per i protocolli di comportamento in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia altresì a quanto previsto alla Sezione *“Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, Ricettazione, Ricettazione, riciclaggio e Reimpiego, Delitti di Criminalità Organizzata”* della presente Parte Speciale

### 12.5 Flussi Informativi all'OdV

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25. quinquiesdecies del Decreto., provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

### 13. Altre Categorie di Reato Presupposto

La presente parte si riferisce alle residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti e che non rientrano nelle categorie dei reati precedentemente prese in esame.

- **Elenco potenziali Reati**

**Art. 25-bis I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di**



**riconoscimento-** Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Art. 454 c.p. - Alterazione di monete; Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.; Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

**Art. 25-quater- I reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:** - art. Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; - Art. 270 bis 1 c.p. – circostanze aggravanti e attenuanti; Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati; Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo; Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione; Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

**Art. 25-quater1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminali** - Art. 583 bis c.p.

**Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati-** Art. 1 ex Legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive; Art. 4 ex Legge 401/1989 - Esercizio abusivo di attività gioco o di scommessa

Tali forme di reato potrebbero manifestarsi nel garantire appoggio a persone o associazioni o persone giuridiche che perseguono finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o svolgono attività di frode in gioco e scommessa fornendo alle medesime supporto logistico, economico o finanziario, anche nella forma di cui all'art. 416 c.p..

### **13.1 Area/attività a rischio reato**

Sulla base dell'attività di control and risk assessment indicata nella mappatura dei rischi (Allegato 3), la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate:

- 1) Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;
- 2) Gestione degli adempimenti in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e relative verifiche ispettive;
- 3) Gestione degli adempimenti amministrativi collaterali alle attività di Andreotti Spa (permessi, autorizzazioni, concessioni)
- 4) Selezione e gestione agenti;
- 5) Selezione del personale;
- 6) Gestione dei flussi finanziari: incassi e pagamenti;
- 7) Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).
- 8) Negoziazione, contrattualizzazione ed esecuzione contratti fornitori/clienti;
- 9) Gestione note spese e spese di rappresentanza

### **13.3-4 Principi di comportamento e Procedure di controllo**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui alla presente parte.



In via generale, ai Destinatari è fatto obbligo di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-bis, 25-quater, 25 quater.1 e 25-quaterdecies del Decreto, nonché rispettare i principi contenuti nel Codice Etico, nella parte generale del MOG e delle procedure di controllo indicate nella presente parte speciale

### **13.5 Flussi informativi all'Odv**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-bis, 25-quater, 25 quater.1 e 25-quaterdecies del Decreto provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

*Calenzano 21 Settembre 2020*

*L'Amministratore Unico di Andreotti Impianti S.P.A.  
Alberto Andreotti*